

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29/01/ 2009

N. 1 dell'ordine del giorno

OGGETTO: vertenza Loverier – sentenza di parziale condanna – ottemperanza con riserva.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

Premesso che:

- con deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003 veniva nominato direttore generale il dott. Mauro Loverier a far tempo dal 01 settembre 2003 e per la durata di tre anni;
- in data 31 agosto 2006 il dott. Mauro Loverier è cessato dalla carica di direttore generale dell'Agenzia;
- a seguito della conclusione del rapporto di servizio è sorta una vertenza in merito all'effettiva spettanza di singoli corrispettivi previsti nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dal dott. Loverier con l'Agenzia;
- successivamente, in data 04/12/2006, è stato notificato all'Agenzia un decreto ingiuntivo, conseguente al ricorso esperito dal dott. Loverier avanti al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro –con il quale il giudice del lavoro ha ingiunto all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di pagare in favore del ricorrente €265.677,84 oltre interessi come per legge e spese per procedimento, onorari e spese liquidate in €2.565,00 oltre IVA e C.p.a.
- alla luce di tale eventi il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 07 dicembre 2006, ha deciso all'unanimità di resistere giudizialmente alle richieste avanzate dal dott. Loverier;
- l'Agenzia in data 12 gennaio 2007 si è opposta al decreto depositando il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.
- il giudice del Lavoro con sentenza n. 2080/07 depositata il 20 aprile 2007 ha respinto l'opposizione proposta dall'Agenzia, confermato il decreto ingiuntivo e condannato la stessa alle spese di giudizio liquidate in €5.448,00 oltre IVA e Cpa, nonché le spese successive occorrente quantificate in €421,88 oltre IVA e Cpa;
- con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 7/3 del 13/07/2007 si è preso atto della sentenza n. 2080/07 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, si è altresì dato atto che il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza sarebbe stato oggetto della proposta di deliberazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (deliberazione n. 3/1 approvata dall'Assemblea il 28/9/2007); la sentenza è passata in giudicato il 25 luglio 2007 e l'Agenzia ha liquidato la somma;
- in data 13/12/2007 è stato notificato all'Agenzia un ulteriore ricorso esperito dal dott. Mauro Loverier, innanzi al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro per quegli aspetti sui quali il dott. Loverier, all'atto del rilascio del decreto ingiuntivo notificato in data 4/12/2006, si riservava di agire con giudizio ordinario che nello specifico riguardavano:
 - €37.135,80 per il c.d. “premio di risultato” ex art. 2 del contratto individuale di lavoro;
 - € 126.716,50 per la c.d. “indennità di mancato rinnovo” ex art. 3 del contratto individuale di lavoro;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29/01/ 2009

N. 1 dell'ordine del giorno

- €114.481,67 quale importo residuo che l'Agenzia sarebbe tenuta a versare per il c.d. "patto di non concorrenza" ex art. 8 del contratto individuale di lavoro: il dott. Loverier ha chiesto al giudice l'accertamento e la dichiarazione che l'importo dovuto "ex art. 8" venga fissato in € 380.149,51, deducendo la minor somma di € 265.677,84 già liquidata dal Tribunale di Torino con la citata sentenza;
- regolarizzazione della posizione contributiva;
- rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. su tutte le somme dovute.

A seguito della discussione della causa, il Giudice, con sentenza n. 2352/08 del 4/6/2008, depositata in data 14/08/2008, notificata in data 16/9/2008, ha condannato l'Agenzia al pagamento in favore del dott. Loverier della somma di € 3.846,65, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo effettivo rigettando per il resto il ricorso;

In data 29/10/2008 è stato notificato all'Agenzia il ricorso in appello ex artt. 433 e segg. cpc della suddetta sentenza; l'udienza è stata fissata al 18/06/2009.

In data 23/12/2008, il dott. Loverier, per il tramite del proprio legale, ha sollecitato il pagamento di quanto definito dal Tribunale Ordinario di Torino con la predetta sentenza n. 2352/08, comunicando che in difetto avrebbe dato seguito all'esecuzione.

Quanto sopra premesso si dà mandato al Presidente dell'Agenzia a resistere alle lite e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nella controversia in oggetto.

Con riferimento alla specifica questione su cui l'Agenzia è stata condannata, gli avvocati che hanno patrocinato l'Agenzia in giudizio, con nota prot. 351 del 27/01/2009, ricordando che ex art. 429 cpc la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva, ritengono che, *"al fine di evitare inutili procedure esecutive e quindi costi, l'Agenzia debba corrispondere al Loverier la somma cui è stata condannata. Ovviamente il pagamento può essere fatto precisando che esso non costituisce riconoscimento alcuno del diritto vantato dal Loverier né acquiescenza alla decisione avverso la quale ci si riserva di proporre appello incidentale (l'udienza è fissata al 18.6.09 e quindi il termine per l'appello incidentale scade al 7.6.09)."*

Considerato quanto sopra, ed al fine di interrompere il decorso del tempo e minimizzare il rischio di dover riconoscere ulteriori oneri accessori (interessi e rivalutazione) rispetto a quelli sinora maturati, si ritiene opportuno procedere al pagamento della somma richiesta e degli accessori di legge subordinando lo stesso ad espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello e/o di legittimità e/o di accertata duplicazione di pagamento anche in via esecutiva e/o di indebita corresponsione a qualunque titolo determinatosi nei termini prescizionali di legge.

Visto l'art. 194 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Visto l'art. 56 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia -approvato dall'Assemblea del 29/09/2005 con deliberazione n. 3/2 ed in vigore a far data dal 01 gennaio 2006- che al comma 1 prevede che qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, l'organo assembleare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.

Vista la Deliberazione n. 2/2005/Cons delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti in sede consultiva che, tra l'altro, stabilisce che *"l'interpretazione logica e sistematica delle norme* (in particolare l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 14 del D.L. 669/1996)

impone di distinguere i debiti derivanti da sentenze esecutive dalle altre ipotesi, consentendo di affermare che per i primi il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento (che, è opportuno ripetere, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito) Tale interpretazione è altresì pienamente coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico”.

Valutata coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e con l'interesse pubblico la scelta di procedere al pagamento di quanto dovuto prima della deliberazione assembleare di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, interrompendo con ciò la maturazione degli oneri accessori.

Dato atto che la quota capitale di €3.846,65 trova capienza sui fondi impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione personale Direzione-Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente conservati a residui.

Considerato che per il finanziamento ed il pagamento degli oneri accessori (interessi e rivalutazione) occorre procedere ad opportune variazioni di bilancio tramite prelievo dal fondo di riserva in quanto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 dicembre 2008 con provvedimento n. 5/1, dichiarato immediatamente esecutivo, non prevede lo stanziamento di somme al codice intervento n. 1050108 “oneri straordinari della gestione corrente” (cap. 580/0).

Visto l'art. 166 c. 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita: “*Il fondo è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo (consiglio d'amministrazione) da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazione degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*”

Visto l'art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita : “*I prelievi dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno.*”

Visto l'art. 11 c. 2 e 3 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005 che testualmente recita: “*2. Il fondo può essere destinato all'integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie.*

3. Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare agli enti consorziati entro sessanta giorni dall'adozione, a cura del segretario”

Tenuto conto che la stima di costo dei predetti oneri accessori ammonta ad € 700,00 si ritiene opportuno sopperire a tale esigenze mediante l'utilizzo della disponibilità del fondo di riserva.

Dato atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che successivamente alle variazioni proposte con il presente provvedimento , sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore;

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29/01/ 2009

N. 1 dell'ordine del giorno

Visto l'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione;

Visto l'art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l'applicabilità all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

Acquisito il parere favorevole del segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di prendere atto del ricorso esperito dal dott. Mauro Loverier, ex direttore dell'Agenzia, innanzi al Corte d'appello di Torino – Sezione Lavoro notificato all'Agenzia il 29/10/2008;
2. autorizzare il Presidente dell'Agenzia a resistere alla lite e ad esercitare, previo parere del consiglio d'Amministrazione, il potere di conciliare e transigere nella controversia;
3. di prendere atto della sentenza n.. 2352/08 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, a seguito della quale l'Agenzia dovrà provvedere al pagamento della somma di € 3.846,65, oltre agli oneri accessori che si stimano in €700,00;
4. di dare atto che il riconoscimento del debito derivante dalla sentenza di cui al precedente punto 3 sarà oggetto di proposta di deliberazione da approvarsi da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.;
5. di demandare al direttore generale dell'Agenzia f.f. tutte le incombenze di ordine amministrativo e contabile relative al pagamento della quota di capitale di € 3.846,65 e dei relativi oneri accessori pur in assenza della deliberazione dell'Assemblea di riconoscimento di debito, non costituendo il pagamento riconoscimento alcuno del diritto vantato dal dott. Loverier né acquiescenza alla decisione avverso la quale ci si riserva di proporre appello incidentale;
6. di dare atto che l'importo di €3.846,65 trova capienza sui fondi impegnati al codice intervento n. 1050101 del Bilancio 2006 – cap. 501 – “ Retribuzione personale Direzione-Pianificazione e controllo” (imp. n° 2006/1) così come previsto dalla deliberazione n. 7/2 del Consiglio d'Amministrazione del 08 agosto 2003, opportunamente conservati a residui;
7. di approvare il seguente prelievo dal fondo di riserva per il finanziamento degli oneri accessori al capitale di cui al precedente punto 4, stimati in €700,00:

Intervento	Stanz. Attuale	Variazione	Stanz.Assestato
1010911 Fondo di riserva – (cap. 911)	875.230,00	- 700,00	874.530,00
1050108 Oneri straordinari della gestione corrente – (cap. 580/0)	0,00	+ 700,00	700,00

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29/01/ 2009

N. 1 dell'ordine del giorno

8. di dare atto che a seguito del prelievo sopraindicato le risultanze economiche –finanziarie complessive del Bilancio 2009 risultano nel seguente modo:

ENTRATE	Competenza	SPESE	Competenza
Titolo I: Entrate tributarie	0,00	Titolo I: Spese correnti	256.893.200,00
Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione, e degli altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	256.963.700,00	Titolo II: Spese in conto capitale	25.086.500,00
Titolo III: Entrate extratributarie	21.000,00		
Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti, di capitale, e da riscossione di crediti	0,00		
Totale entrate finali	281.979.700,00	Totale spese finali	281.979.700,00
Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	Titolo III: Spese per rimborso di prestiti	0,00
Titolo VI: Entrate da servizi per conto terzi	3.030.000,00	Titolo IV: Spese per servizi conto terzi	3.030.000,00
TOTALE	285.009.700,00	TOTALE	285.009.700,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	DISAV. DI AMMINISTR.	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	285.009.700,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	285.009.700,00

9. di dare atto che la situazione economica del bilancio 2009, espressa in termini di competenza risulta essere la seguente:

A)	Equilibrio economico finanziario	Competenza
	Entrate titoli I - II - III (+)	256.984.700,00
	Spese correnti (-)	256.893.200,00
	Differenza	91.500,00
	Quote capitale amm.to mutui	0,00
	Differenza (+)	91.500,00
B)	Equilibrio finale	
	Entrate finali (avanzo+titoli I+II+III+IV) (+)	281.979.700,00
	Spese finali (disavanzo+titoli I+II) (-)	281.979.700,00
	Saldo netto da impiegare	0,00

10. di dare atto, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che successivamente alle variazioni di cui al punto sub 7, sono mantenuti il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri stabiliti dal decreto legislativo richiamato, secondo le norme contabili in vigore;
11. di dare atto che il presente provvedimento, riferito all'anno 2009 modifica anche il Bilancio Pluriennale, in considerazione del fatto che gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale per il primo anno corrispondono a quelli del Bilancio di Previsione annuale di competenza, e modifica, per quanto indicato ai precedenti punti 7 - 8 e 9 del presente provvedimento, la Relazione Previsionale Programmatica.

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 29/01/ 2009

N. 1 dell'ordine del giorno

12. di dare atto che ai sensi dell'art. 11 c. 3 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, il presente provvedimento sarà comunicato agli enti consorziati entro sessanta giorni dall'adozione, a cura del segretario.
13. di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere favorevole del Segretario dell'Agenzia	Parere favorevole del Direttore Generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.
Il Segretario Dott. Adolfo Repice	Il direttore Ing. Cesare Paonessa